

**75° CONGRESSO
NAZIONALE**



Potenziare la medicina generale per migliorare l'Active Ageing

1-6 ottobre 2018

Complesso Chia Laguna - Domus de Maria (CA)

Certificazione introduttivo SS3

Invalidità previdenziale

L. 222/1984

Dott.ssa Arianna Giovannetti
Segretario organizzativo nazionale
FIMMG - INPS

Dispositivo dell'art. 38 Costituzione

Ogni **cittadino inabile al lavoro** e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al **mantenimento e all'assistenza sociale** ⁽¹⁾.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [**2110** c.c.] ⁽²⁾.

... Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo **Stato** ⁽⁴⁾.

Invalità previdenziale – L. 222/1984

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Roma, 02/07/2012

Circolare n. 91

OGGETTO: Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale (SS3). Rilascio nuova funzionalità di invio on-line.

Premessa

Con circolare n. 131 del 10.10.2011 sono state illustrate le nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di pensione/assegno di invalidità e inabilità a far data dal 1 febbraio 2012.

A completamento della suddetta procedura, e nell'ottica di pervenire ad un'omogenea ed efficace gestione informatica delle domande di invalidità previdenziale, è stato predisposto il modello informatizzato del certificato medico introduttivo (SS3) attestante le patologie invalidanti.

Certificato medico introduttivo on-line per la presentazione della domanda di Invalidità previdenziale

Invalità previdenziale – L. 222/1984

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Roma, 02/07/2012

Circolare n. 91

OGGETTO: Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale (SS3). Rilascio nuova funzionalità di invio on-line.

Entro 90 gg dall'emissione del certificato medico, pena la scadenza di validità dello stesso e la conseguente necessità di rinnovare l'apposita certificazione medica, il cittadino potrà procedere, con le modalità telematiche già in uso, alla presentazione della domanda di invalidità previdenziale; in tale domanda dovrà essere riportato il numero del certificato medico telematico indicato sulla ricevuta di trasmissione consegnata dal medico certificatore.

Invalità previdenziale – L. 222/1984



Mod. SS3 (certificato medico)
COD.AP42



Certificato medico (SS3) - 1/2

- Anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale *

- Obiettività *

- Diagnosi *

INDIRIZZO E-MAIL

DOC. DI RICONOSCIMENTO* NUMERO*

RILASCIATO DA* IN DATA*

- Anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale *

- anamnesi remota e prossima (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) *

* Questi campi devono essere compilati obbligatoriamente

Certificato medico (SS3) - 2/2

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE*

• Obiettività *

• Terapia *

• Diagnosi *

Luogo * data *

• MEDICO CERTIFICATORE

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE

ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI N° *

L'INVALIDITÀ PENSIONABILE **PRIMA** DELLA

**LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222 «Revisione della
disciplina dell'invalidità pensionabile» Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165**

Quando il concetto di invalidità pensionabile
nella precedente normativa prevedeva
una sola prestazione
ed un solo grado di invalidità
correlata al concetto di **GUADAGNO**

LA CAPACITÀ DI **GUADAGNO**

Dal 1919 al 1984 Concezione fondata sulla “riduzione della capacità di guadagno” e sull’apprezzamento delle concrete possibilità di esercitare la capacità residua (prima nello specifico mestiere e poi in attività confacenti alle attitudini) nel contesto socio-economico e geografico di appartenenza.

☐ SPECIFICA (1919-1935)

Art. 7 D.Lgs. 21 aprile 1919 « si considera **inabile** al lavoro l’assicurato la cui **capacità di guadagno è ridotta a meno di 1/3** del guadagno abituale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località»

☐ ATTITUDINALE (1935 -1984) Art. 61 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 «si considera **invalido** l’assicurato **la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di 1/3** del suo guadagno normale»

Art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 « si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno , in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente , per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di **1/3 del suo guadagno normale, per gli operai e a meno della metà per gli impiegati**»

Art. 24 L. 3 giugno 1975, n. 160 « si considera invalido l’assicurato la cui capacità di **guadagno , in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente , per infermità o difetto fisico o mentale , a meno di 1/3**»

Dalla capacità di ~~guadagno~~
alla capacità di lavoro
(art. 1, comma 1)

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222

«Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile»
Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165

1. Tre distinti livelli di prestazione in rapporto all'entità della menomazione
 - **Assegno ordinario di invalidità**
 - **Pensione di inabilità**
 - **Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa**

ART. 1 I. 222/84

L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Art. 1 comma 1

«Si considera **invalido**, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, **l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta** in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale **a meno di un terzo.**»

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

...in occupazioni confacenti alle sue attitudini...

L'anamnesi lavorativa da **inserire nel certificato** deve tener conto di questo importante elemento di personalizzazione basato su «elementi oggettivi» come

- Età
- Scolarità
- grado di specializzazione lavorativa
- esperienze lavorative maturate

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

... capacità di lavoro, sia ridotta **in modo permanente**...

Attenzione: permanente, secondo consolidata Dottrina Medico Legale, non va inteso come sinonimo di immutabile per cui il requisito della permanenza sussiste anche se solo ipotizzabile, ma non prevedibile con sufficiente certezza, un miglioramento.

E' bene precisare come nella definizione di Legge la **permanenza** sia, opportunamente, **correlata** non alla patologia in sé ma **alla compromissione lavorativa** che ne consegue e dunque all'effettivo oggetto di tutela assicurativa.

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Co. 2: “Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.”

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Co. 10. "Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. **L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.**"

L'assegno di invalidità non ha una misura fissa ma è calcolato , con le regole previste per la pensione di vecchiaia, in base agli anni di effettiva contribuzione e, ove ne ricorrano i presupposti, è integrato alla pensione minima.

ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Concessa in presenza di **assoluta e permanente** impossibilità di svolgere **qualsiasi** attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS e di **almeno 260 contributi settimanali** (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Co. 1: “Si considera **INABILE**, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, **l'assicurato** o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.**”

ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Qualsiasi attività lavorativa:

riferita agli innumerevoli lavori possibili e non alle confacenze attitudinali. Ovviamente il termine «attività lavorativa» non va inteso in senso strettamente ergonomico e fisico (atto lavorativo) ma in senso occupazionale (mestiere o professione).

ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Il requisito contributivo minimo coincide con quello previsto per l'assegno ordinario di invalidità (articolo 4): **cinque anni complessivi nell'intera vita lavorativa, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.**

La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione

ART. 5 L'ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITÀ

Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ART. 5 L'ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITÀ

La **definizione ricalca letteralmente quella già prevista (art. 1 Legge 18/1980)** per l'indennità di accompagnamento in invalidità civile avendo scelto il Legislatore di non optare per una elencazione rigosa e tabellata come quelle previste per l'INAIL e per la pensionistica privilegiata.

Per la definizione si ricorre a quanto precisato dal Ministero della sanità (circ. 500, 6/AG,927/58/1449, 4 dicembre 1981) con riferimento all'indennità di accompagnamento «**si trovano nell'incapacità di deambulare gli invalidi che non deambolano neppure con l'ausilio di presidi ortopedici; per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza continua**».

RICORDIAMO:

L'assicurato ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:

- a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

I superstiti dell'assicurato ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, numero 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità quando:

- a) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- b) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

RICORDIAMO:

- L'assegno ordinario di invalidità (art. 1) , a prescindere dalle visite triennali e anche all'esito definitivo delle stesse,
- la pensione ordinaria di inabilità (art. 2) ,

← sono suscettibili, in ogni momento, di accertamenti sanitari in merito alla permanenza dello stato invalidante o inabilitante, disposti dall'Istituto o richiesti dal titolare della prestazione.

Certificato medico (SS3) - 2/2

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE*

• Obiettività *

• Terapia *

• Diagnosi *

Luogo * data *

• MEDICO CERTIFICATORE

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE

ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI N° *

INDIRIZZO E-MAIL

DOC. DI RICONOSCIMENTO* NUMERO*

RILASCIATO DA* IN DATA*

- Anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale *

- anamnesi remota e prossima (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) *

* Questi campi devono essere compilati obbligatoriamente

ANF assegni al nucleo familiare,

prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti o pensionati in possesso di determinati requisiti.

- composizione del nucleo familiare,
- reddito familiare complessivo (somma dei redditi prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare). .

Circolare numero 68 dell'11 maggio 2018 , l'Inps ha pubblicato la nuova **tabella assegni familiari**, indica l'importo complessivo mensile dell'assegno in relazione ai livelli di reddito e al numero dei componenti il nucleo familiare.

in vigore per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019.

INPS



Grazie per l'attenzione